

**COMUNE DI PIEDIMULERA**  
**PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

C.A.P. 28885 \* Via Moiachina, 2 \* C.F. 00421730037

TEL. (0324) 83107 \* FAX (0324) 83579



N. 11 Reg.Delib.

**COPIA ALBO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.ART.1 COMMA 612 DELLA LEGGE 190.2014**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette** del mese di **aprile** nella Sala Consiliare del Municipio, previa convocazione, si è riunito alle ore 21,00 il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione ordinaria, seduta pubblica, in prima convocazione e fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1) <b>LANA</b> Alessandro	Sindaco	X	
2) <b>TONIETTI</b> Gualtiero	Consigliere	X	
3) <b>OLZER</b> Giancarlo	"	X	
4) <b>ZAMETTI</b> Bruno	"	X	
5) <b>COTRONEO</b> Roberto	"	X	
6) <b>ADAMI</b> Fernando	"	X	
7) <b>MANTI</b> Rossana	"	X	
8) <b>RECCHIA</b> Antonio	"	X	
9) <b>SGRO</b> Fausto	"	X	
10) <b>FRANCIA</b> Elisa	"		X
11) <b>PIRAZZI</b> Alessandra	"	X	
		10	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Fernanda Munda**

Il Sig. **Alessandro Lana**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dell'adunanza e riconosciutane la validità a norma di legge, apre la seduta per la trattazione da parte del Consiglio Comunale degli argomenti all'ordine del giorno elencati nell'avviso.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

Premesso che:

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014, con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione";
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Premesso ancora che:

- il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013);

Premesso infine che:

- lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco e della Giunta Comunale;
- questo Consiglio ha esaminato l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate in versione definitiva;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti n.10 favorevoli, 0 contrari ed astenuti, su n. 10 votanti

## D E L I B E R A

Di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, il quale allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Parere art 49 dec.leg.vo 267/2000  
F.to Dr.ssa Fernanda Munda

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Alessandro Lana

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Fernanda Munda

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.lgs. 267/2000.

Piedimulera, li 03/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Fernanda Munda

---

---

La presente deliberazione è divenuta  
esecutiva il \_\_\_\_\_

Piedimulera, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è immediatamente  
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,  
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Piedimulera, li \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Fernanda Munda

---

---

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*  
*Piedimulera, li 03/05/2016*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fernanda Munda



# **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.



Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di

gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.





## **II – Le partecipazioni dell'ente**

### **I. Le partecipazioni societarie**

Il comune di Piedimulera partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acque Novara VCO Spa con una quota del 0,05%.
2. Servizi Ecologici dell'Ossola Srl con una quota del 10,40%.
3. Conser VCO Spa con una quota del 0,50%.
4. VCO Trasporti srl con una quota del 0,6105%.
5. Vco Servizi spa in liquidazione con una quota del 0,6105%.
6. Distretto Turistico dei Laghi scrl con una quota del 0,62%.

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 1. Acque Novara VCO Spa

Acque Novara VCO Spa è partecipata dal Comune di Piedimulera nella misura del 0,05%.

Essa ha come oggetto sociale “Gestione servizio idrico integrato. Fornitura di acqua rete fognaria, attività di gestione rifiuti e risanamento”.

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in tale Società per la necessità di garantire i servizi di cui all'oggetto sociale.**

#### 2. Servizi ecologici dell'Ossola Srl

Servizi ecologici dell'Ossola Srl è partecipata dal Comune di Piedimulera nella misura del 10,40%.

Essa ha come oggetto sociale “Approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita energia”.

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in tale Società per la significativa rilevanza dei dividendi che genera a favore del Comune.**

#### 3. Conser VCO Spa

Conser VCO Spa è partecipata dal Comune di Piedimulera nella misura del 0,50%.

Essa ha come oggetto sociale “Svolgimento attività di gestione dei rifiuti”.

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in tale Società per la necessità di garantire i servizi di cui all'oggetto sociale.**

#### 4.VCO Trasporti srl

VCO Trasporti srl è partecipata dal Comune di Piedimulera nella misura del 0,6105%.

Essa ha come oggetto sociale “Gestione dei servizi di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana, noleggio veicoli officina, collaudi noleggio da autorimessa con conducente, gestione aree di sosta, pubblicità e trasporti turistici”.

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in tale Società , si allega deliberazione di Consiglio Comunale n 30 /2014.**

#### 5.VCO Servizi spa in liquidazione

VCO Servizi spa è partecipata dal Comune di Piedimulera nella misura del 0,6105%.

Essa è in liquidazione , il Liquidatore svolge gratuitamente l'incarico.

**Si allega deliberazione di Consiglio Comunale n 30 /2014.**

#### 6.Distretto Turistico dei Laghi srl

Distretto turistico dei laghi srl è partecipata dal Comune di Piedimulera nella misura del 0,62%.

Esso ha come oggetto sociale:” promozione dell'interesse economico commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento”.



L'Amministrazione valuterà il recesso dalla società nel momento in cui esso sarà attuabile ai sensi dello Statuto della medesima e del Codice Civile.

Deliberazione n. 30 del 3 ottobre 2014

OGGETTO: Scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società "VCO SERVIZI S.p.A."

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 3 in data 12 maggio 2011 è stato approvato il progetto di scissione della Società "ConSer VCO S.p.A." mediante contestuale costituzione della società beneficiaria "VCO SERVIZI S.p.A." alla quale trasferire le partecipazioni in altre società detenute dalla società scissa nonché i rapporti di credito e di debito esistenti con le partecipate al momento della scissione;
- con tale deliberazione è stata approvata, altresì, la relazione dell'organo amministrativo e i relativi allegati, tra cui il progetto di scissione, lo Statuto, la situazione patrimoniale della società al 30.12.2010;
- la Società "VCO SERVIZI S.p.A." è stata formalmente costituita in data 14 ottobre 2011 con atto a rogito Notaio Petrelli, rep. n. 19588, raccolta n. 12496 con il seguente oggetto sociale: l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi e in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese esercenti attività industriale, commerciale o finanziaria, nonché esercenti attività di prestazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica tra i quali l'attività di trasporto anche pubblico di persone di cui al D.Lgs. 422 del 1997 e i servizi connessi all'attività di trasporto, oltre alle attività strumentali connesse; con la seguente durata: fino al 31 dicembre 2030 con possibilità di proroga; con il seguente capitale sociale: € 1.000.000,00 (un milione) di cui il 0,6105 % detenuto dal Comune di Piedimulera;
- con il medesimo atto a rogito Notaio Petrelli, rep. n. 19588, raccolta n. 12496, in data 14 ottobre 2011, parte del patrimonio della Società "ConSer VCO S.p.A." è stato trasferito alla Società "VCO SERVIZI S.p.A.". In particolare: controllo al 100% della "VCO TRASPORTI srl", con sede in Verbania, Via Olanda, n. 55, con capitale sociale di euro 611.000 sottoscritto e versato, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese presso la CCIAA del Verbano Cusio Ossola al numero - codice fiscale 01792330035, e partecipazione alla Società "SAIA SPA, con sede in Verbania, Piazza Matteotti, n. 7, con capitale sociale di euro 6.146.350 sottoscritto e versato, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese presso la CCIAA del Verbano Cusio Ossola al numero - codice fiscale 00871010039, pari a nominali euro 643.507,35, corrispondenti al 10,47 del Capitale Sociale;

Accertato, per quanto sopra esposto, che la Società "VCO SERVIZI S.p.A non esercita alcuna attività commerciale e non fornisce prestazioni né a favore delle pubbliche amministrazioni che la detengono né a favore di una generalità di utenti;

Dato atto che il bilancio della Società "VCO SERVIZI S.p.A." presenta risultati economici negativi, rivelando perdite di esercizio di entità tale da far evidenziare una situazione economico-patrimoniale non equilibrata in quanto negli ultimi esercizi le perdite si sono rivelate progressivamente crescenti ( € - 3433,00 nell'anno 2011; € 2971,00, nell'anno 2012.; € - 443.443,00, nell'anno 2013) e dato atto, peraltro, che sono iscritte a bilancio societario anno 2013 riserve straordinarie per € 432.737,00;

Considerato che la situazione di particolare e strutturale criticità in cui versa la Società "VCO SERVIZI S.p.A." ha indotto l'Assemblea dei Soci, riunitasi in data 22 ottobre 2013, a deliberare, proprio in considerazione della mancanza di esercizio di una attività commerciale che consenta di

ottenere entrate economiche, lo scioglimento anticipato della stessa nonché la sua messa in liquidazione nonché a deliberare, nella successiva seduta dello scorso 9 aprile 2014 di proporre alla Assemblea Straordinaria della Società, di designare l'Amministratore Unico, sig. Bossone Moreno, quale liquidatore, a titolo gratuito;

Atteso che l'attuale crisi economica e le difficoltà di finanza pubblica hanno accelerato l'introduzione di misure correttive nel settore delle partecipazioni locali che, tuttavia, si mostrano in linea con il più ampio processo, avviato ormai da alcuni anni, che va nella direzione di un ridimensionamento dell'uso dello strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato, pertanto, che in conseguenza di tutto quanto sopra esposto, vengano a mancare i presupposti per garantire la continuità aziendale, principio fondamentale e presupposto per una legittima partecipazione aziendale ;

Dato atto che l'Assemblea della Società "VCO SERVIZI S.p.A.", in data 18 aprile 2014, ha disposto di inviare a tutti i Comuni Soci, dopo la tornata elettorale amministrativa del prossimo 25 maggio, la comunicazione delle deliberazioni della seduta del 9.4.2014 in merito alla conferma della messa in liquidazione della Società e quantificando quota parte del disavanzo prodotto dalla stessa nonché una bozza di deliberazione dei Consigli Comunale per la messa in liquidazione di che trattasi e la presa in carico, da parte degli stessi Comuni Soci, della quote di "VCO TRASPORTI srl";

Preso atto che l'Assemblea della Società "VCO SERVIZI S.p.A.", in data 25 luglio 2014, ha deliberato di riconfermare la messa in liquidazione della società con termine ultimo al 31.12.2014 e di richiedere ai Comuni Soci di deliberare la stessa entro il 30 settembre 2014 nonché di dare mandato all'Amministratore di approvare nella Assemblea dei Soci di "VCO TRASPORTI srl" di svincolare riserve fino a un massimo di € 62.000,00 a copertura dei debiti societari comprese le spese di liquidazione e che in data 1 agosto 2014, l'Assemblea dei Soci della Società "VCO TRASPORTI srl" ha deliberato a riguardo;

Rilevato, per quanto riguarda la partecipazione in S.A.I.A. S.p.A., nel corso della seduta della Assemblea dei Soci di "VCO SERVIZI S.p.A.", in data 11 luglio 2014, in sede di approvazione del Bilancio societario anno 2013, la partecipazione è stata svalutata al valore nominale di € 1, dopo la accettazione da parte del Tribunale di Verbania della proposta di concordato preventivo mentre, nella successiva seduta del 25 luglio, l'Assemblea ha conferito mandato all'Amministratore Unico di verificare la presenza di un eventuale diritto di prelazione in capo ai Soci;

Ritenuto doveroso, per tutto quanto esposto ai precedenti punti, di condividere la decisione dell'Assemblea dei Soci della Società "VCO SERVIZI S.p.A.", in data 22 ottobre 2013, circa lo scioglimento anticipato della stessa e la sua messa in liquidazione e disporre, conseguentemente, per l'attribuzione delle quote del Capitale Sociale della Società "VCO TRASPORTI SRL" nella medesima percentuale delle quote di Capitale Sociale possedute dal Comune di Piedimulera nella Società "VCO SERVIZI S.p.A." (0,6105%)

Visto l'art. 3, comma 27, L.244/2007 che testualmente recita:

*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello*

*regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*

Visto lo Statuto della Società, cui possono partecipare per espressa previsione dello stesso Enti Locali Territoriali, in particolare, l'art. 3, comma 1, rubricato "Oggetto Sociale" in relazione al quale la Società ha per oggetto la gestione di servizi di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana: impianto ed esercizio di servizi di trasporto pubblico di persone su gomma, compresi servizi a carattere interregionale, svolgimento di servizi ausiliari e complementari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: noleggi di veicoli, officina, collaudi, esercizio di attività di noleggio di rimessa con conducente, costruzione e gestione di aree di sosta, gestione della pubblicità sui mezzi di trasporto, realizzazione e gestione di servizi di trasporto rivolti a utenza turistica, prestazioni di servizi connessi alle attività sopraesposte;

Dato atto, per quanto riportato al precedente punto, che la partecipazione in "VCO TRASPORTI SRL" possiede i requisiti di cui all'art. 3, comma 27, Legge 244/2007;

Considerato che l'ordinamento non prevede più alcun limite quantitativo per la costituzione e partecipazione in società in quanto il comma 32, dell'art. 14, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 è stato abrogato, con decorrenza 1 gennaio 2010, dall'art. 1, comma 561, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità);

Ritenuto, infine, di prendere atto del vigente Statuto della Società "VCO TRASPORTI SRL";

Accertato, per tutto quanto sopra esposto, che la messa in liquidazione della società "VCO SERVIZI S.p.A." e la conseguente partecipazione in "VCO TRASPORTI SRL" non comporta l'assunzione di oneri economici da parte di questa Amministrazione e che comunque la stessa monitorerà la fase di transizione;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori del Conto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b), punto 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Visto che il competente responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

All'unanimità

## DELIBERA

1. Di approvare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Società "VCO SERVIZI S.p.A.";
2. Di dare atto che saranno attribuite al Comune di Piedimulera conseguentemente, le quote del Capitale Sociale della Società di "VCO TRASPORTI SRL" nella medesima percentuale delle quote di Capitale Sociale possedute dal Comune medesimo nella Società "VCO SERVIZI S.p.A." (0,6105%) e di prendere atto dello Statuto vigente;
3. Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società "VCO SERVIZI S.p.A.", con sede in Verbania che dalla medesima dovrà essere convocata ,

conferendogli, sin da ora, tutti i poteri d'uso e/o del caso, con ordine del giorno relativo allo scioglimento anticipato della Società e la sua messa in liquidazione nonché l'attribuzione delle quote del Capitale Sociale della Società "VCO TRASPORTI SRL" nella medesima percentuale delle quote di Capitale Sociale possedute dal Comune di Piedimulera nella Società "VCO SERVIZI S.p.A." (0,6105%) oltre a tutti gli atti eventualmente connessi;

4. Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

- o - o - o - o - o -

Parere ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica  
f.to dott. Antonio Carcuro